



PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Redatto da: RSGI
Verificato ed Approvato da: AU

LA PRESENTE PROCEDURA HA CONTENUTO NORMATIVO E VALORE DI STRUMENTO OPERATIVO PER TUTTA LA SOCIETÀ;

COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (O "MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001)

OGNI MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA È APPROVATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA'.

Sommario

1	INTRODUZIONE	3
2	SCOPO DELLA PROCEDURA	3
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4	DEFINIZIONI.....	3
5	DESTINATARIO	4
6	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	5
7	SEGNALAZIONI ESCLUSE.....	5
8	SEGNALAZIONI VIETATE	6
9	CANALI DI SEGNALAZIONE	6
10	SEGNALAZIONE ESTERNA.....	7
11	TUTELA DEL SEGNALANTE	8
12	TUTELA DEL SEGNALATO.....	8
13	SANZIONI	8
14	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	9

Introduzione

Con il termine **whistleblowing** si intende l'attività di segnalare illeciti o irregolarità commessi all'interno di un ente.

La normativa in materia di whistleblowing, di origine comunitaria, ha avuto un'importante evoluzione negli ultimi anni: da iniziale dovere in capo a specifici soggetti in determinate materie (ad esempio in ambito fiscale), il whistleblowing è oggi un diritto esteso ad un'ampia categoria di soggetti, anche del settore privato.

Il Decreto Legislativo 24/2023, che testualmente *“disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblower).

Scopo della procedura

Il whistleblowing è un atto con cui un soggetto interno alla Società contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società stessa.

Lo scopo principale della procedura di whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

La presente Procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini all'inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

Definizioni

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Comitato Esterno Autonomo (GES)	Organismo ad hoc istituito dalla Società destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite e garantisce l'iter di gestione delle segnalazioni.
Decreto 231	D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto Whistleblowing	D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24
Direttiva	Direttiva (UE) 2019/1937
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Modello 231	Modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società

Organismo di vigilanza o ODV	Organismo di vigilanza della Società istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
Persona coinvolta o segnalato	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
Segnalante/i (SEG)	colui che effettua la segnalazione di un possibile illecito Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) che effettua la segnalazione della violazione riscontrata e che dovrà essere garantito nella sua riservatezza oltre che da eventuali comportamenti ritorsivi.
Canali di segnalazione	l'insieme dei canali utilizzabili per la segnalazione

Destinatari

La presente Procedura riguarda tutte le attività gestite dalla Società e si applica (art. 3, D.Lgs. 24/2023):

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione "organizzata dal committente", ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;
- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

Tali soggetti possono procedere alla segnalazione nei seguenti casi:

- durante il rapporto giuridico con la Società
- anche a rapporto giuridico non instaurato ma si è stati coinvolti nelle fasi di selezione del personale, prequalifica ecc. per fatti avvenuti in tali fasi
- durante periodi di prova o assimilati (es. formazione preliminare, addestramento con selezione finale ecc.)
- successivamente alla cessazione del rapporto giuridico con l'Azienda se i fatti si riferiscono al periodo in cui tale rapporto era in essere

Oggetto della Segnalazione

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

Il segnalante (**che dovrà essere esclusivamente una persona fisica**), usufruendo dei canali messi a disposizione dalla Società e seguendo le istruzioni riportate in allegato, può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a fatti, circostanze e condotte negligenti, illecite, irregolari o non corrette riguardanti la Società, delle quali è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

La segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza della Società comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa Società.

In particolare, le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni che consistono in:

- condotte illecite ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni possono contenere sia dati esatti sia fondati sospetti di casi accaduti o che potenzialmente potrebbero ragionevolmente accadere, così come tutte le condotte per occultare tali casi.

Segnalazioni Escluse

Non saranno presi in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti quegli atti o fatti che si riferiscono a:

- richieste/reclami della clientela;
- informazioni già di dominio pubblico (ad esempio: articoli di giornale, rapporti pubblici di audit, ecc.);
- reclami di carattere personale del segnalante, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o lamentele legate ai rapporti col superiore **gerarchico o colleghi**;
- **rischi immediati per la vita o per la proprietà (in questi casi è necessario attivare le altre procedure previste come, a titolo esemplificativo, il piano antincendio, il piano di continuità operativa ovvero chiamare i numeri nazionali di emergenza)**;
- voci non confermate/dicerie;
- segnalazioni relative ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Segnalazioni Vietate

Per contro, è assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dell'istituto del whistleblowing.

Si specifica fin da ora che le tutele accordate al segnalante dal Capo III del D.lgs. 24/2023, e di seguito dettagliate, vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia.

Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrà essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

Canali di segnalazione

Segnalazione Interna

Ferma restando la possibilità per il personale di rivolgersi al proprio responsabile/manager diretto per eventuali dubbi o preoccupazioni, i soggetti che rilevino atti o comportamenti che, in buona fede, considerino in violazione delle norme possono trasmettere una segnalazione utilizzando i seguenti canali:

- **Canale prioritario:** l'invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione alla cortese attenzione del Comitato Esterno Autonomo:

Nome Società
c.a. del Comitato Esterno Autonomo
Via Durban n. 02 – Roma 00144

In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse:

1. la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
2. la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Comitato Esterno Autonomo".

- **Canale Integrato:** La Società ha istituito un canale integrato denominato “Whistleblowing Intelligente” per la ricezione e gestione delle segnalazioni di **attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023**.

Il Segnalante, mediante il canale integrato dedicato, compila la segnalazione e ne segue tutte le fasi successive nella garanzia della riservatezza della sua identità.

La piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Whistleblowing Intelligente utilizza, sia per le segnalazioni sia per le eventuali comunicazioni successive, un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.

Attraverso il protocollo di crittografia, i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile, in prima istanza, anche al Responsabile del trattamento delle segnalazioni e agli eventuali soggetti autorizzati.

L'informativa dei dati personali è riportata in allegato alla presente procedura.

Il collegamento alla piattaforma informatica avviene tramite il seguente link:

<https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=OZKCKO&dipendente=1>

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Segnalazione esterna

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: [anticorruzione.it/-/whistleblowing](https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Tutela del segnalante

La Società intende garantire massima tutela e protezione al segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito.

Per questo motivo ha adottato la '*Non Retaliation Policy*' (All. 11 del Modello Organizzativo di Gestione ex 231 - Protocollo di non ritorsione nei confronti di soggetti segnalanti).

Le tutele accordate al Segnalante possono essere garantite dalla Società solo nel caso in cui siano rispettate le indicazioni fornite dalla Procedura. Non viene garantita alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione.

Il segnalante in buona fede non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione.

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione descritte al paragrafo precedente non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dell'art. 16 del D.lgs. 24/2023.

Responsabilità del Segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Tutela del Segnalato

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone interessate.

Sanzioni

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura. La Società può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

Formazione e informazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.

ALLEGATI

- Allegato 1: Impostazione segnalazione whistleblowing
- Allegato 2: Non Retaliation Policy – ALL.11 Protocollo di non ritorsione nei confronti di soggetti
- Allegato 3: Informativa Privacy
- Allegato 4: Procedura Gestione delle segnalazioni whistleblowing